



COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

TESTO COORDINATO

Approvato dal Consiglio Comunale in data: 16/11/2016 con deliberazione n. 26

I^ Revisione: Marzo 2019

Il Segretario Generale
dott.a Cinzia Mattevi

LEGENDA:

Testo aggiunto

SOMMARIO

Capitolo I° Norme generali.....	4
art. 1. Oggetto del regolamento edilizio.....	4
art. 1bis Riferimenti normativi	4
art. 2. Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori	5
art. 3. Informazione ed accesso agli atti.....	5
Capitolo II° - Definizione Degli Interventi Di Trasformazione Urbanistica Ed Edilizia	5
art. 4. Categorie di intervento	5
art. 5. Manutenzione ordinaria.....	5
art. 6. Manutenzione straordinaria	6
art. 7. Restauro.....	6
art. 8. Risanamento conservativo	7
art. 9. Ristrutturazione edilizia.....	7
art. 10. Demolizione.....	7
art. 11. Nuova costruzione	7
art. 12. Ristrutturazione urbanistica	7
art. 13. Bonifiche agricole.....	7
art. 14. Ripristino di aree prative e pascolive.....	8
art. 15. Costruzioni precarie.....	8
Capitolo III° - Norme Di Procedura	8
art. 16. Interventi liberi	8
art. 17. Opere libere soggette a comunicazione	9
art. 17.bis Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	9
art. 18. Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).....	9
art. 19. Interventi soggetti a permesso di costruire	9
art. 20. Modalità di richiesta del permesso di costruire e di presentazione della SCIA.....	10
art. 21. Onerosità del permesso di costruire, della SCIA e della CILA	10
art. 22. Procedimento per il rilascio, caratteristiche e validità del permesso di costruire.....	10
art. 23. Documentazione tecnica di progetto	10
art. 24. Modalità di redazione delle relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche e dei pareri di fattibilità	11
art. 25. Parere preventivo	11
art. 26. Dichiarazione di inizio dei lavori	11
Capitolo IV° - Commissione Edilizia Comunale	11
art. 27. Composizione e formazione	11
art. 28. Competenze e modalità di funzionamento	12
art. 29. Preavviso di diniego	13
Capitolo V° - Strumenti di Attuazione	13
art. 30. Tipologia dei piani attuativi.....	13
art. 31. Elementi e contenuti dei piani attuativi	14
art. 32. Convenzione dei piani attuativi e del permesso di costruire convenzionato	14
art. 33. Procedimento di formazione dei piani attuativi.....	15
art. 34. Piano guida	15
Capitolo VI° - Norme per l'Esecuzione dei Lavori.....	15
art. 35. Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell'autorità comunale	15
art. 36. Tabella indicativa	16
art. 37. Cantieri	16
art. 38. Deposito provvisorio di materiale da scavo.....	16
art. 39. Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori	17
art. 40. Ultimazione dei lavori	17

Capitolo VII° - Misure igienico sanitarie	17
art. 41. Distanze da terrapieni e murature	17
art. 42. Camere d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai	18
art. 43. Scarico delle acque bianche e nere	18
art. 44. Acqua potabile	18
art. 45. Superficie minima e dotazione degli alloggi	18
art. 46. Dimensioni minime dei locali e delle aperture	19
art. 47. Soppalchi	20
art. 48. Servizi igienici	21
art. 49. Cucine e angoli cottura	21
art. 50. Locali a piano terreno, seminterrati e interrati	22
art. 51. Accesso ai piani interrati	22
art. 52. Autorimesse	23
art. 53. Scale	23
art. 54. Parapetti, balconi e terrazze	23
art. 55. Locali per caldaie e cabine elettriche	24
art. 56. Rifiuti urbani	24
art. 57. Camini e condotti	24
art. 58. Riscaldamento e prescrizioni tecniche per il risparmio energetico	24
art. 59. Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche	25
art. 60. Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico	25
art. 61. Impianti a servizio dell'agricoltore	25
art. 62. Concimaie	25
Capitolo VIII° - Disciplina dell'autorizzazione allo Scarico di Acque Nere e Meteoriche	26
art. 63. Obbligo di autorizzazione allo scarico di acque nere e meteoriche	26
art. 64. Autorizzazione allo scarico per realtà condominiali	26
art. 65. Modalità di progettazione dei sistemi di smaltimento a dispersione	26
Capitolo IX° - Arredo, Decoro, Segnaletica, Recinzioni, Sporgenze e Verde	27
art. 66. Elementi di arredo urbano	27
art. 67. Decoro delle facciate, delle recinzioni e dei muri	27
art. 68. Recinzioni delle aree private e muri di contenimento	28
art. 69. Insegne, targhe, tabelle, luci e tende	29
art. 70. Obblighi di manutenzione	29
art. 71. Numeri civici, segnaletica stradale, corpi illuminanti	29
art. 72. - Passi carrai	30
art. 73. Portici e passaggi coperti	30
art. 74. Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche	30
art. 75. Antenne e apparecchiature esterne per il condizionamento	31
art. 76. Collettori solari, pannelli fotovoltaici	31
art. 77. Decoro degli spazi e tutela del verde	31
art. 78. Taglio di piante ad alto fusto nei centri abitati	31
art. 79. Costruzioni accessorie	31
Capitolo X° - Certificati di Agibilità e di Destinazione Urbanistica	32
art. 80. Agibilità degli edifici	32
art. 81. Dichiarazione di inagibilità delle abitazioni	32
art. 82. Certificato di destinazione urbanistica	32
Capitolo XI° - Norme Finali e Transitorie	33
art. 83. Servitù pubbliche speciali	33
art. 84. Entrata in vigore del regolamento	33
Modalità di Applicazione del Contributo di Concessione	34
A - Disciplina	34
art. 1 - Ambito di applicazione	34
art. 2 - Contributo di costruzione	34
art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria	34
art. 4 - Utilizzazione delle aree	35
art. 5 - Criteri per la determinazione del costo di costruzione	35

art. 6 - Cambio di destinazione d'uso	36
art. 7 - Piano di lottizzazione	37
art. 8 - Esenzione totale	37
art. 9 - Esenzione parziale.....	37
art. 10 - Rimborso delle somme pagate	37
art. 11 – Interventi di demolizione e/o ricostruzione.....	38
art. 12 - Archiviazione per mancato pagamento del contributo di costruzione	38
art. 13 - Norma transitoria	38
<i>Tabella B (articolo 44 del regolamento dPP 8-61/Leg.) - Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione</i>	39

CAPITOLO I° NORME GENERALI

art. 1. Oggetto del regolamento edilizio

1. Il presente regolamento disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d'uso ed i controlli sull'esecuzione dell'attività stessa, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente, alle leggi provinciali e nazionali in materia.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento edilizio si assumono le definizioni contenute all'articolo 3 della legge provinciale L.P. 15/2015, e articolo 3 del suo regolamento attuativo dPP 8-61/Leg/2017.
3. Sono fatte salve ulteriori specificazioni contenute ed evidenziate nelle norme di attuazione del PRG in vigore.

art. Ibis Riferimenti normativi

1. Al fine di coordinare i termini e le abbreviazioni con i regolamenti provinciali in materia urbanistica nel testo verranno utilizzati i seguenti riferimenti:
 - a) la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) è indicata come "**legge provinciale**" [Pubblicazione BUR 11/08/2015 n. 32 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 12 agosto 2015 e succ. mod. ed int.¹];
 - b) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come "**legge urbanistica**" [Pubblicazione BUR 11/03/2008 n. 11 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008 e succ. mod. ed int.];
 - c) il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15" e sue successive modificazioni ed integrazioni², è indicato come "**regolamento attuativo**".
 - d) Le delibere di giunta provinciale attuative della legge provinciale per il territorio e della legge provinciale urbanistica e le circolari esplicative ed interpretative emanate dagli organi provinciali competenti, verranno indicate come "**disposizioni attuative**" riferibili agli specifici argomenti in trattazione. Per essi si applicheranno sempre le disposizioni aggiornate già pubblicate sul BUR ed esecutive e disponibili sul sito ufficiale del Servizio Urbanistica e riepilogate all'interno del "Codice dell'Urbanistica" curato sempre dal Servizio Urbanistica della PAT.
 - e) il piano urbanistico provinciale è indicato anche con l'acronimo "**PUP**";
 - f) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "**Norme PUP**";
 - g) Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni ed integrazione viene indicato con l'abbreviazione **D.Lgs. 42/2004**.
 - h) La normativa provinciale relativa al territorio forestale e montano Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" viene di seguito indicata come "**Legge forestale**";
 - i) Le disposizioni provinciali in materia di distanze tra edifici, confini e terrapieni, richiamata nel testo delle presenti Nda come "**Distanze dei fabbricati**", viene riferita all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010;
 - j) Il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche approvato con DPR 15/02/2006 è indicato con l'acronimo **PGUAP**;

¹ Come da ultimo dalla Legge Provinciale 4 agosto 2018 n. 15.

² Come modificato dal DPP 6-81/Leg. del 25/05/2018

art. 2. Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori

1. L'osservanza del presente regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione e/o autorizzazione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
2. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali.
3. Le eventuali sostituzioni del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

art. 3. Informazione ed accesso agli atti

1. Dell'avvenuto rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla **legge provinciale** viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio di apposito elenco con specificazione del numero di pratica, del destinatario del provvedimento e della localizzazione dell'opera da eseguire.
2. Chiunque può prendere visione e copia presso gli uffici comunali competenti di detti titoli abilitativi e dei relativi atti di progetto. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. L'esame dei documenti è gratuito.
3. Le modalità che regolano il diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi, nonché la procedura per ottenere copia di tali documenti, sono disciplinati dalla normativa in materia di diritto di accesso agli atti.

Capitolo II° - Definizione Degli Interventi Di Trasformazione Urbanistica Ed Edilizia**art. 4. Categorie di intervento**

1. Le categorie di intervento sono definite dall'articolo 77 della legge provinciale.

art. 5. Manutenzione ordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti³;
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono qualificati lavori di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano:
 - a) le opere necessarie a mantenere in efficienza o a rinnovare parzialmente, per adeguarli alle normali esigenze di esercizio, gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura, intonaci, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura compresa la piccola orditura, elementi decorativi e simili), sempreché vengano conservate le caratteristiche esistenti;
 - c) la manutenzione del verde privato esistente;
 - d) la manutenzione e/o riparazione dei piazzali, senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione esistente;
 - e) le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti.
 - f) drenaggi e gli impianti irrigui;
 - g) livellamenti di terreno per uso agricolo, limitatamente alle aree a destinazione agricola di PRG, purché non superiori ad un metro;

³ Art. 77, c.1, a) L.P. 15/2015

- h) sistemazioni del terreno sullo stesso appezzamento che si compensino in termini di volume, purché gli scavi e i riporti non siano superiori al metro.
3. Ulteriori specifiche e precisazioni sugli interventi compresi nella manutenzione ordinaria sono riportati nelle norme di PRG - Insediamenti storici.

art. 6. Manutenzione straordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso.
Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso⁴;
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono qualificati lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
- a) il rifacimento completo degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
 - b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere;
 - c) la rimozione e sostituzione di singoli elementi strutturali, nonché le opere di rinforzo delle strutture esistenti;
 - d) la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
 - e) il rifacimento o la modificazione delle pavimentazioni delle aree di pertinenza degli edifici;
 - f) la realizzazione di intercapedini, di bocche di lupo, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere nelle aree di pertinenza dell'edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;
 - g) la realizzazione e la sostituzione di recinzioni, di muri di cinta e di muri di sostegno aventi altezza non superiore a ml 3,00;
 - h) la realizzazione dell'isolamento termico esterno ai sensi delle vigenti leggi.
 - i) la realizzazione di cancelli e recinzioni;
 - j) la posa in opera di tende qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al pubblico transito;
 - k) le opere necessarie per adeguare gli edifici esistenti alle norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche;
 - l) gli interventi su concernenti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;
 - m) gli interventi di sistemazione a verde di parchi e giardini quando comportino una modificazione al disegno ed alla struttura dell'impianto tipologico.
 - n) gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attività produttive;
 - o) realizzazione di impianti necessari per lo svolgimento dell'attività agricola quali: impianti di irrigazione (comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio), le vasche di raccolta e le opere di presa, gli impianti dei rifiuti organici;
3. Ulteriori specifiche e precisazioni sugli interventi compresi nella manutenzione straordinaria sono riportati nelle norme di PRG - Insediamenti storici.

art. 7. Restauro

1. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici,

⁴ Art. 77, c.1, b) L.P. 15/2015

formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile.

Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché di eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio⁵;

2. Ulteriori specifiche e precisazioni sugli interventi compresi nel restauro sono riportati nelle norme di PRG - Insediamenti storici.

art. 8. Risanamento conservativo

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale⁶;
2. Ulteriori specifiche e precisazioni sugli interventi compresi nel risanamento conservativo sono riportati nelle norme di PRG - Insediamenti storici.

art. 9. Ristrutturazione edilizia

1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso.
Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente⁷;

art. 10. Demolizione

1. Sono qualificati interventi di demolizione quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico⁸;

art. 11. Nuova costruzione

1. Sono qualificati interventi di nuova costruzione quelli definiti dalla legge provinciale.⁹

art. 12. Ristrutturazione urbanistica

1. Sono qualificati interventi di nuova costruzione quelli definiti dalla legge provinciale.¹⁰

art. 13. Bonifiche agricole

1. Per bonifiche agricole si intendono gli interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni.
2. In base a quanto stabilito dall'articolo 78, comma 2, lettera l) della L.P. 15/2015 il dPP 8-61/Leg/2017 definisce le opere di bonifica libere, ossia per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo.

⁵ Art. 77, c.1, c) L.P. 15/2015

⁶ Art. 77, c.1, d) L.P. 15/2015

⁷ Art. 77, c.1, e) L.P. 15/2015

⁸ Art. 77, c.1, f) L.P. 15/2015

⁹ Art. 77, c.1, g) L.P. 15/2015

¹⁰ Art. 77, c.1, h) L.P. 15/2015

3. omesso
4. L'articolo 85, comma 1, lettera j) della Legge provinciale n. 15/2015 definisce le opere di bonifica soggette a titolo abilitativo.
5. Il progetto deve descrivere dettagliatamente lo stato dell'area oggetto di intervento specificando la coltura attuale e quella prevista e comprendere la seguente documentazione:
 - a) relazione geologico-geotecnica illustrante l'inquadramento geografico e morfologico del sito sul quale si richiede di intervenire;
 - b) elaborati grafici volti ad illustrare in tutta evidenza, mediante planimetrie e sezioni quotate, le effettive dimensioni quantitative delle operazioni edilizie e di movimentazione dei suoli che si intendono attuare;
 - c) relazione specificante le finalità agronomiche dell'intervento, firmata da Professionista abilitato regolarmente iscritto all'Albo degli Agronomi, contenente le indicazioni di cui al successivo comma.
6. Nella relazione tecnico-agronomica andrà specificato:
 - a) stato attuale del suolo;
 - b) stato attuale delle infrastrutture e dei servizi esistenti con relativi elementi riportati su cartografie catastali;
 - c) specie da mettere a dimora;
 - d) sesto e tecniche d'impianto;
 - e) cure fitosanitarie previste;
 - f) eventuali motivazioni del taglio piante ed indicazioni sui soggetti da tagliare;
 - g) modalità relative allo smaltimento dei residui;
 - h) indicazioni relative al riatto di eventuali strutture preesistenti;
 - i) scopo dei movimenti terra, che dovranno essere finalizzati esclusivamente al minimo indispensabile per rendere coltivabile il terreno meccanicamente.
7. Le acque meteoriche intercettate nell'ambito delle opere di bonifica dovranno essere smaltite mediante idonei sistemi di dispersione (pozzi, trincee, o assimilabili), scrupolosamente dimensionati e realizzati sulla scorta di specifica perizia redatta da un geologo, nella quale il professionista asseveri che le caratteristiche del terreno risultano idonee e che non sussiste pericolo di instabilità dei suoli interessati.

art. 14. Ripristino di aree prative e pascolive

1. Sono qualificati interventi di ripristino di aree prative e pascolive quelli rivolti al recupero delle condizioni morfologiche e colturali dell'attività agricola originaria mediante opere di pulizia vegetale e dissodamento interessanti aree boscate di neocolonizzazione.
2. Gli interventi devono in ogni caso rispettare le prescrizioni della L.P. 11/2007 e provvedere alla richiesta di cambio di coltura nel rispetto delle disposizioni di legge che prevalgono sulle destinazioni di zona del PRG.

art. 15. Costruzioni precarie

1. Sono qualificate costruzioni precarie i manufatti amovibili di ausilio ai cantieri edili, finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite. Tali manufatti sono ammessi solamente dentro l'area del cantiere e per la durata della concessione.

Capitolo III° - Norme Di Procedura

art. 16. Interventi liberi

1. Sono denominati interventi liberi, od opere libere, le attività stabilite dall'articolo 78, comma 2, della L.P. 15/2015 per la realizzazione dei quali non è richiesto alcun titolo abilitativo.

2. Tali interventi sono soggetti in ogni caso al rispetto degli strumenti di pianificazione con particolare riferimento ai criteri di tutela paesaggistica, qualità architettonica e del decoro urbano, e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, al rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, del controllo e regimazione delle acque meteoriche e delle acque di scarico, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.
3. Per ogni ulteriore adempimento di qualsiasi natura si rinvia alla legislazione provinciale vigente.

art. 17. Opere libere soggette a comunicazione

1. Sono denominati interventi liberi, od opere libere, soggetti a preventiva comunicazione al comune, le attività stabilite dall'articolo 78, comma 3, della L.P. 15/2015.
2. Tali interventi sono soggetti in ogni caso al rispetto degli strumenti di pianificazione con particolare riferimento ai criteri di tutela paesaggistica, qualità architettonica e del decoro urbano, e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, al rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, del controllo e regimazione delle acque meteoriche e delle acque di scarico, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.
3. Per ogni ulteriore adempimento di qualsiasi natura si rinvia alla legislazione provinciale vigente.
4. La comunicazione deve essere resa al comune utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici provinciali (Comunicazione opere libere).

art. 17.bis Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

1. Gli interventi non compresi fra quelli liberi o quelli soggetti a SCIA o quelli soggetti a richiesta di permesso di costruire, sono ammessi previa presentazione di "comunicazione di inizio lavori asseverata", detta anche CILA, presentando al comune la modulistica predisposta dagli uffici provinciali con gli allegati prescritti.
2. Definizioni e modalità di presentazione della documentazione sono definiti dall'articolo 78bis della L.P. 15/2015.

art. 18. Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Gli interventi di trasformazione edilizia degli edifici e delle aree, come definiti all'articolo 85 della L.P. 15/2015 sono soggetti a "segnalazione certificata di inizio attività, detta anche SCIA.
2. La SCIA deve essere presentata al comune utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici provinciali con gli allegati prescritti.
3. Per ogni ulteriore adempimento di qualsiasi natura si rinvia alla legislazione provinciale vigente.
4. L'articolo 85, comma 2, della L.P. 15/2015 definisce alcune particolari tipologie di intervento ove il titolare, coadiuvato da tecnico libero professionista, può presentare la segnalazione certificata di inizio attività, in alternativa alla domanda di permesso di costruire, assumendosi ogni responsabilità circa la rispondenza e correttezza dei documenti presentati.

art. 19. Interventi soggetti a permesso di costruire

1. La legge provinciale all'articolo 80 definisce le opere soggette per le quali è previsto un procedimento tecnico-amministrativo che si conclude con il rilascio del permesso di costruire. La richiesta al comune per l'avvio di procedimento deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici provinciali allegando la documentazione richiesta in base alla tipologia di intervento.

art. 20. Modalità di richiesta del permesso di costruire e di presentazione della SCIA

1. Possono richiedere il permesso di costruire e presentare segnalazione di inizio attività i proprietari dell'immobile nonché coloro che dimostrino di avere un valido titolo, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da successioni ereditarie. E' facoltà della Pubblica Amministrazione esigere dal richiedente la dimostrazione di avere titolo a presentare istanza di permesso di costruire o SCIA.
2. La domanda di permesso di costruire e la SCIA devono essere corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste. Il Comune assicura la pubblicità del registro dei permessi di costruire rilasciati.
3. Il richiedente ed il progettista devono dichiarare la propria residenza e il domicilio dove possono essere inviate o notificate eventuali comunicazioni, nonché il codice fiscale e la partita I.V.A. Ogni cambiamento di residenza deve essere immediatamente comunicato al Comune.
4. Per ogni ulteriore adempimento di qualsiasi natura si rinvia alla legislazione provinciale vigente.

art. 21. Onerosità del permesso di costruire, della SCIA e della CILA

1. Fatti salvi i regimi della lottizzazione convenzionata e del permesso di costruire convenzionato, il permesso di costruire è in ogni caso subordinato all'esistenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, o dell'impegno formale alla realizzazione delle medesime da parte del richiedente e, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.
2. La segnalazione di inizio attività SCIA e la certificazione inizio lavori asseverata CILA sono subordinate alla corresponsione di un contributo nei casi previsti dal Regolamento per il contributo di costruzione allegato al presente REC al quale si rinvia per ogni altro aspetto.

art. 22. Procedimento per il rilascio, caratteristiche e validità del permesso di costruire

1. Ogni domanda di permesso di costruire è trasmessa all'ufficio tecnico del Comune per l'esame preliminare. Il responsabile del procedimento controlla la conformità della domanda e del progetto al presente Regolamento ed alle Norme di Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e collegati richiedendo, ove necessario, integrazione della documentazione prescritta.
2. Per ogni altro adempimento si rimanda alla legislazione provinciale vigente (L.P. n. 15/2015, artt. 82 e 83).

art. 23. Documentazione tecnica di progetto

1. La documentazione tecnica da allegare alle comunicazioni o alle richieste di permesso a costruire devono essere predisposte nelle modalità previste dalla apposita modulistica predisposta dagli uffici provinciali. Nel caso di carenze riscontrate di qualsiasi tipo il Servizio tecnico sospende la procedura fino alla presentazione delle integrazioni necessarie.
2. Il Servizio tecnico può richiedere integrazioni alla documentazioni per necessità esplicative dovute alla complessità del progetto o alla particolarità dei beni e luoghi interessati dal progetto (valore storico-artistico, valore ambientale-paesaggistico).
3. Qualora ritenuto necessario, la commissione edilizia, o il servizio tecnico, in situazioni di particolare rilevanza e complessità, può richiedere la presentazione del plastico o della simulazione grafica computerizzata dell'opera progettata.

art. 24. Modalità di redazione delle relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche e dei pareri di fattibilità

1. Le relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche nonché i pareri geotecnici sono redatti, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme (D.M. 11/03/1988), da un tecnico abilitato e devono dare risposta sulla specifica situazione di penalizzazione indicata dal PRG, e dalle carte di sintesi geologica del PUP e delle sue norme e del PGUAP, sulla fattibilità dell'opera e le sue eventuali condizioni, sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul sistema di smaltimento delle acque bianche. Esse devono essere corredate dagli elaborati grafici, dalle documentazioni, dalle indagini in sito (scavi, trincee, sondaggi, indagini geofisiche ecc.) ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. Gli elaborati grafici devono risultare coerenti con la documentazione tecnica progettuale richiamata al precedente articolo 23, ed aggiornata ad essa nel caso di varianti sostanziali alle opere assentite.
Qualora lo smaltimento delle acque bianche sia previsto a dispersione le relazioni geologiche, nel consentire tale possibilità, devono essere completate con i disegni e i calcoli dei dispersori.
2. Le relazioni geologiche, geotecniche ed idrauliche nonché i pareri geotecnici devono essere firmati anche dal progettista per presa visione.
Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità dalle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica.

art. 25. Parere preventivo

1. Nel caso si intenda richiedere un parere preventivo circa l'ammissibilità di un intervento edilizio, dovrà essere presentata domanda in carta semplice da parte del proprietario o da chi ne ha titolo o dal progettista, con idonea documentazione grafica, fotografica architettonica e relazione esplicativa, tali da illustrare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
2. Il parere preventivo rilasciato dall'amministrazione comunale non impegna l'amministrazione per nessun motivo, sia riguardo la tipologia di opera sia riguardo i requisiti dei soggetti titolari a farne richiesta e potrà essere completamente rivisto in ogni sua forma in occasione della presentazione del titolo edilizio o di richiesta di permesso a costruire.

art. 26. Dichiarazione di inizio dei lavori

1. L'inizio dei lavori per le opere soggette a rilascio del titolo deve essere presentato al comune utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici provinciali.
2. Nel caso di dichiarazione o comunicazione occorre rispettare quanto previsto nella modulistica riferita alla tipologia di intervento.
3. Qualora sia prevista la figura del direttore dei lavori, il professionista incaricato a tale funzione deve dichiarare di aver preso conoscenza di tutta la documentazione presentata al comune allegata al titolo abilitativo.
4. Alla dichiarazione di inizio lavori deve essere allegato un elaborato planimetrico, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, riportante le quote del terreno esistente misurate ai vertici planimetrici della nuova costruzione, e riferite a un caposaldo opportunamente monografato, esterno al lotto. Tale caposaldo deve essere lo stesso utilizzato per il rilievo topografico dell'area allegato al progetto.

Capitolo IV° - Commissione Edilizia Comunale**art. 27. Composizione e formazione**

1. E' istituita presso il Comune di Madruzzo la Commissione Edilizia Comunale, composta da:
 - a) membri di diritto:
 - il Sindaco o suo delegato, che presiede la commissione;
 - il comandante locale dei Vigili del fuoco o da un suo sostituto, individuato dal Sindaco come da

L.P. n. 9/2011, art. 17, comma 9;

b) membri elettivi, nominati dalla Giunta Comunale:

- due tecnici laureati con esperienza in materia edilizia/urbanistica scelti tra architetti, ingegneri ed urbanisti iscritti al rispettivo ordine, di cui almeno uno esperto in materia urbanistica e paesaggistica;
- due tecnici esperti in materia edilizia/impiantistica/geotecnica scelti tra architetti, ingegneri, geometri, periti edili e geologi.

Partecipa alle riunioni in veste di supporto il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, o, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, senza diritto di voto, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia sulla base delle risultanze dell'istruttoria.

2. I componenti elettivi durano in carica per la durata del Consiglio comunale e continueranno a svolgere i loro compiti in regime di *prorogatio* fino al rinnovo della Commissione. Non sono rieleggibili per due mandati consecutivi, sempreché la durata del primo mandato sia superiore ai due anni e sei mesi.
3. I membri elettivi non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Madruzzo né di organi statali, provinciali o regionali, ai quali competono attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistica ed edilizia del Comune.
4. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia Comunale, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti fino al 2° grado, il coniuge, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
5. Ai sensi dell'art. 9 della L.P. n. 15/2015 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015):
 - non possono essere nominati componenti della Commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
 - i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;
 - per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (Madruzzo) il numero massimo dei componenti, compreso il Presidente, non può superare i cinque componenti;
 - il comandante o il vicecomandante pro tempore del corpo dei vigili del fuoco volontari non è computato ai fini del rispetto del numero massimo e partecipa alla commissione con diritto di voto anche se consigliere o assessore comunale.
6. Per i compensi ai membri della commissione edilizia si rinvia alla normativa di riferimento.

art. 28. Competenze e modalità di funzionamento

1. La Commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale in materia edilizia ed urbanistica. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e proposte l'autorità comunale nella attività attinente all'edilizia ed all'urbanistica, nonché nella tutela del decoro e dell'estetica delle costruzioni, anche in relazione al loro inserimento nell'ambiente e nel paesaggio.
2. La Commissione è presieduta dal Sindaco o, se delegato, dall'Assessore competente in materia urbanistica ed edilizia.
In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal membro più anziano. Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia sono affidate al Responsabile del Servizio Edilizia Privata comunale o, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica.
3. La Commissione edilizia si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando il Presidente lo ritiene opportuno. L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno 3 giorni prima di ogni seduta.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

4. Essa esprime pareri obbligatori in ordine ai procedimenti previsti dalla legge urbanistica vigente.
5. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente la materia edilizia e urbanistica qualora sia ritenuto utile ed opportuno.
6. I commissari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre adunanze consecutive decadono dalla carica. I membri decaduti vengono sostituiti con la stessa procedura di nomina. I nuovi nominati durano in carica per il restante periodo di validità dei membri sostituiti.
7. Le sedute della Commissione Edilizia Comunale non sono pubbliche.
La commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità, i firmatari delle domande di concessione.
Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
8. I pareri della Commissione sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il verbale delle riunioni viene redatto dal segretario che lo firma unitamente al presidente, e deve riportare i pareri espressi dalla Commissione, compresi quelli di minoranza, e gli esiti delle eventuali votazioni.
Il verbale, debitamente compilato, viene infine sottoposto al Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata per le decisioni di competenza.
Qualora il Responsabile dell'Ufficio Tecnico assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione alla Commissione stessa. Tale comunicazione deve essere messa a verbale.
9. Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi, direttamente o indirettamente, interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
Nel caso in cui la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi, direttamente o indirettamente, interessato il Presidente, questa elegge tra i suoi membri, un Presidente temporaneo facente funzione. Della nomina deve essere presa nota nel verbale.
10. I componenti della Commissione sono tenuti alla massima riservatezza in merito a pareri, valutazioni, commenti e giudizi espressi nell'ambito dei lavori della Commissione.

art. 29. Preavviso di diniego

1. L'Amministrazione comunale, prima di rendere un parere negativo ad una domanda di concessione edilizia, comunica al richiedente le ragioni del diniego, assegnando il termine di 30 giorni (eventualmente prorogabili) per presentare deduzioni, memorie o quanto utile, con l'avvertimento che la comunicazione ha carattere interlocutorio e non costituisce atto finale del procedimento.
2. Ove l'interessato ritenga di avvalersi di tale facoltà, la pratica sarà nuovamente esaminata dalla Commissione edilizia comunale, al fine di rendere il provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento.
3. Nel caso di mancata presentazione da parte dell'interessato di quanto indicato al comma 1, l'Amministrazione renderà il provvedimento definitivo di diniego conclusivo del procedimento.

Capitolo V° - Strumenti di Attuazione

art. 30. Tipologia dei piani attuativi

1. La tipologia degli strumenti di attuazione della pianificazione di livello comunale viene definita dal Capo III°, Sezione I°, della L.P. 15/2015.
2. Essi, come previsto all'articolo 50 della L.P. 15/2015, si articolano in:
 - a) piani di riqualificazione urbana;

- b) piani attuativi per specifiche finalità;
 - c) piani di lottizzazione.
3. I piani attuativi presenti nel PRG eventualmente definiti con diverse terminologie devono necessariamente essere ricondotti alla definizione di cui al comma 2. In particolare i piani di recupero, generalmente previsti all'interno degli insediamenti storici, sono ricondotti al piano di riqualificazione urbana.
 4. Gli interventi previsti all'interno di piani attuativi del PRG in vigore che hanno una superficie territoriale inferiore a 2.500 mq. possono essere attuati con intervento edilizio diretto, fatto salvo l'obbligo di assoggettare il titolo edilizio a convenzione nel caso di realizzazione e/o cessione di opere ed aree di urbanizzazione o di uso pubblico e di interesse pubblico.
 5. I piani attuativi che prevedono misure compensative riconducibili all'istituto della perequazione urbanistica, come definita dall'articolo 26 della L.P. 15/2015, sono soggetti alle procedure ordinarie anche se la superficie territoriale è inferiore ai 2.500 mq.
 6. I piani attuativi sono soggetti a parere obbligatorio sulla qualità architettonica espresso dalla commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità CPC. La procedura per l'acquisizione del parere deve essere effettuata dal titolare, o aventi titolo, prima di presentare al comune l'istanza di approvazione del piano attuativo.

art. 31. Elementi e contenuti dei piani attuativi

1. Gli elementi ed i contenuti dei piani attuativi sono definiti dal regolamento attuativo della legge provinciale agli articoli Artt. 4 e seguenti del dPP 8-61/Leg/2017.

art. 32. Convenzione dei piani attuativi e del permesso di costruire convenzionato

1. Applicazione, contenuti e modalità di sottoscrizione della convenzione da allegare al Piano Attuativo sono stabiliti dalla L.P. 15/2015 (art. 49), e del suo regolamento attuativo dPP 8-61/Leg/2017 (art. 5, comma 8).
2. Per i piani attuativi e per i titoli abilitativi convenzionati, i contenuti della convenzione devono indicare ogni fattispecie necessaria per la corretta applicazione delle norme urbanistiche, tempi e modi per l'esecuzione delle opere e per il rispetto degli ulteriori impegni assunti, le garanzie eventualmente ritenute necessarie per garantire l'amministrazione comunale a fronte dell'eventuale inottemperanza esecutiva degli obblighi assunti, compresa la valutazione dei costi necessari per ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di annullamento o decadenza dei titoli abilitativi.
3. A mero titolo esemplificativo la convenzione deve contenere le seguenti indicazioni richiamate dagli articoli 84, comma 2; 89 comma 2; art. 90, commi 2, 3 e 4; art. 90bis, comma 21; art. 91; art. 104; art. 112, comma 8, della L.P. 15/2015, e art. 5 comma 8 del dPP 8-61/Leg/2017, come:
 - a) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria, e se necessario, secondaria, a carico del titolare del permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti;
 - b) l'ordine temporale, i relativi termini ed eventualmente le priorità nella realizzazione delle opere di urbanizzazione e del loro collaudo statico e tecnico amministrativo;
 - c) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91 della L.P. 15/2015 ed in applicazione delle norme di regolamento comunale richiamate in allegato al presente REC;
 - d) le modalità di cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate e le clausole penali.
 - e) eventuali riduzioni di contributo di costruzione nel caso di utilizzo delle opere di urbanizzazione da parte di terzi;
 - f) esenzioni di contributo di costruzione per prima abitazione;
 - g) requisiti per le cooperative edilizie;
 - h) agevolazioni per acquisto prima casa;

- i) riduzione contributo di costruzione per edilizia convenzionata;
 - j) interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano;
 - k) edificazione nelle aree destinate all'agricoltura;
4. Per ogni ulteriore adempimento di qualsiasi natura si rimanda alla legislazione provinciale vigente.

art. 33. Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. Le procedure di formazione, presentazione, approvazione e variazione dei piani attuativi sono stabilite dalla normativa provinciale vigente, ed in particolare dalla L.P. n. 15/2015, artt. 49-58, e dal D.P.P. 13 luglio 2010, n. 1850/Leg., artt. 10-15, cui si rimanda.

art. 34. Piano guida

1. Ai sensi dell'articolo 50 della L.P. 15/2015, il comune può approvare un apposito piano guida, per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti.
2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal PRG, assicura la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria e stabilisce le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria.
3. L'approvazione di un piano guida non costituisce proroga di validità della previsione di PRG.
4. Per l'attuazione dei singoli piani di comparto, come definiti dal piano guida, devono essere rispettati i termini di efficacia previsti dal PRG in vigore e definiti al momento dell'inserimento della previsione urbanistica.
5. I singoli comparti, anche qualora presentino una superficie territoriale inferiore a 2.500. mq. per essere attuati devono essere sottoposti al procedimento tecnico-amministrativo previsto per il Piano attuativo originario.
6. I piani guida non sono sottoposti a parere di qualità architettonica previsti per i piani attuativi (art. 7, c. 8, L.P. 15/2015). Sono invece soggetti ad autorizzazione paesaggistica qualora interessino, anche solo in parte, aree di tutela paesaggistica del PUP (art. 64,c. 3, L.P. 15/2015).
7. L'approvazione del piano guida non può apportare lievi modificazioni ai perimetri previsti dal PRG. Può invece essere approvato apportando modifiche al PRG applicando la procedura di variante disciplinata all'art. 39, comma 3, della L. 15/2015. (art. 49, c. 3 L.P. 15/2015).
8. Elementi e procedure per l'approvazione del piano guida sono declinati direttamente dalla normativa provinciale relativa ai piani attuativi, escludendo gli obblighi relativi alla convenzione.
4. Per ogni ulteriore adempimento di qualsiasi natura si rimanda alla legislazione provinciale vigente.

Capitolo VI° - Norme per l'Esecuzione dei Lavori

art. 35. Svolgimento dei lavori e vigilanza da parte dell'autorità comunale

1. Prima dell'inizio di qualsiasi intervento edilizio il titolare del titolo abilitativo deve comunicare al Comune la data nella quale intende iniziare le opere, oltre al nome del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, che dovranno timbrare e controfirmare la relativa comunicazione.
2. I tecnici comunali o gli incaricati dei controlli possono in qualsiasi momento visitare i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'ordinamento urbanistico provinciale.
3. L'eventuale variazione del Direttore dei lavori o della ditta appaltatrice deve essere tempestivamente comunicata con le modalità di cui al punto 1.

4. La mancata dichiarazione di inizio dei lavori e delle eventuali variazioni comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa.

art. 36. Tabella indicativa

1. Sul luogo dei lavori deve essere esposta in posizione ben visibile tabella di idonee dimensioni, recante le seguenti indicazioni: data e numero della concessione o dell'autorizzazione, il nome del titolare, dell'eventuale committente, del costruttore, del direttore lavori del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il nome dell'installatore degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome dei progettisti degli impianti.

art. 37. Cantieri

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l'accesso a chiunque non sia interessato ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l'incolumità per persone e cose e avere aspetto decoroso, ed essere realizzato in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica il titolare della concessione o autorizzazione edilizia, l'eventuale committente, il costruttore o il Direttore dei lavori, devono ottenere concessione per l'occupazione del suolo.
3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le vigenti norme di sicurezza.
4. All'interno del centro abitato i lavori di movimentazione terra mediante macchine scavatrici o spianatrici deve rispettare l'orario diurno stabilito dalle norme al quale si può derogare solo in casi di emergenza stabilita dagli organi competenti; nei giorni festivi, domeniche e altre feste stabilite per legge, non è consentito il lavoro all'interno dei cantieri per nessuna attività da parte di imprese, artigiani o altro. L'autorizzazione per eventuali deroghe e per giustificati motivi può essere concessa dall'assessore competente con notifica ai Vigili Urbani.
E' fatto obbligo di rispetto dell'igiene ambientale soprattutto con la limitazione dei rumori derivati da lavorazioni di ogni tipo di macchinario sia mobile che portatile e la limitazione delle polveri con sistemi depolverizzanti o con bagnatura costante intesa alla loro eliminazione.
Nessun materiale può essere bruciato in cantiere.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici su fronte strada e qualsiasi lavorazione sul tetto devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Tale condizione impone che vengano attuate le salvaguardie di tutela alla persona con la costruzione di recinzioni, marciapiedi provvisori, ripari a difesa di eventuale caduta di materiale dall'alto e segnaletica. Durante i lavori al tetto, lo sporto di gronda deve essere ritenuto al pari di un'occupazione temporanea di suolo pubblico con le necessarie difese.
6. Qualora la delimitazione del cantiere racchiuda manufatti che interessino servizi pubblici devono essere adottate le opportune disposizioni per il libero accesso agli addetti.

art. 38. Deposito provvisorio di materiale da scavo

1. I depositi provvisori di materiale da scavo, oltre a rispettare le vigenti disposizioni in materia di terre e rocce da scavo e gestione rifiuti, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) il deposito deve avvenire nelle immediate vicinanze del cantiere cui risulta connesso e comunque sul territorio comunale;
 - b) per ragioni di tutela ambientale e paesaggistica il deposito non è consentito nell'ambito di aree sottoposte a vincoli o tutele speciali di natura paesaggistica, storico-culturale, di rispetto cimiteriale, riserve locali, definiti dal PRG o beni ambientali ed aree soggette a particolari tutele stabilite dal PUP, riserve provinciali, aree di rispetto dei laghi.

- c) il deposito deve essere connesso con un'opera in corso. A dimostrazione di tale requisito l'istanza di deposito presentata al comune deve essere accompagnata da una relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, indicante il diretto rapporto tra la tipologia e la quantità del materiale scavato e riutilizzato nell'ambito del cantiere cui il deposito è connesso e la tipologia e la quantità del materiale per cui si avanza richiesta di deposito. La relazione di cui sopra dovrà inoltre indicare la tempistica relativa alle fasi di asportazione del materiale di scavo dall'area di deposito, fermo restando che tutto il materiale dovrà comunque essere eliminato dall'area in parola prima della smobilitazione finale del cantiere cui il deposito stesso è connesso;
- d) l'istanza di deposito deve essere accompagnata da idonea documentazione fotografica "ante intervento" del sito che ospita temporaneamente il materiale di scavo e da una dichiarazione del richiedente attestante la chiara intenzione di rimuovere il deposito stesso al termine delle operazioni cantieristiche cui è connesso, ripristinando l'originaria destinazione funzionale del suolo;
- e) il deposito deve avere carattere provvisorio e limitarsi al tempo strettamente necessario alle operazioni del cantiere cui è connesso. Il tempo massimo di deposito è comunque stabilito in 12 mesi, con eventuale proroga, solo ed esclusivamente per motivate ragioni di ordine tecnico, concessa ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Tecnico con proprio provvedimento;
- f) nell'ambito del deposito non possono essere condotte attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, quali lavorazioni connesse allo smistamento dei materiali depositati, alla loro selezione ed accatastamento;
- g) il soggetto che avanza richiesta di deposito deve, a garanzia dell'adempimento degli obblighi di ripristino della superficie allo stato "ante intervento", versare al Comune di Lasino, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, la somma che verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento. La garanzia di cui sopra verrà svincolata dopo l'accertamento, dell'avvenuta rimozione del materiale depositato e del ripristino della situazione dei luoghi "ante intervento";
- h) nell'eventualità di richieste di deposito provvisorio di materiale da scavo, non inquadrabile nel presente articolo, la valutazione spetterà alla Amministrazione Comunale

art. 39. Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori

1. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garanzie della sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto l'Amministrazione comunale ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà d'intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

art. 40. Ultimazione dei lavori

1. Dell'avvenuta ultimazione dei lavori il titolare del titolo abilitativo è tenuto dare comunicazione al comune entro i termini stabiliti dalla normativa provinciale producendo la documentazione come indicato nella modulistica predisposta dagli uffici provinciali, firmata dal titolare e dai tecnici in essa richiamati.

Capitolo VII° - Misure igienico sanitarie

art. 41. Distanze da terrapieni e murature

1. Le distanze da terrapieni e murature sono fissate dall'Allegato 2 della delibera di giunta provinciale . 2023/2010.
2. Devono essere previsti mezzi idonei all'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

art. 42. Camere d'aria, intercapedini, isolazioni e vespai

1. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d'aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d'aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 40.
2. Deve essere previsto adeguato isolamento contro l'umidità.
3. Le sovrastrutture devono essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.

art. 43. Scarico delle acque bianche e nere

1. Ogni fabbricato insistente sul territorio comunale di Madruzzo deve disporre di autorizzazione allo scarico per le acque nere e meteoriche, da acquisire secondo le modalità specificate nel Capitolo VIII del presente regolamento.
2. E' fatto obbligo di separare le acque nere da quelle meteoriche: prima del loro smaltimento pertanto, l'utente privato dovrà provvedere a separare le due diverse reti, all'interno del lotto di competenza.
3. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, cortili e dalle aree private in genere. Esse devono essere raccolte, incanalate ed avviate ad un adatto ricevente costituito da un dispersore, che dovrà essere progettato secondo le prescrizioni di una relazione geologica o di altra apposita relazione firmata da un geologo. Solo eccezionalmente e per comprovate ragioni tecniche le acque bianche possono essere convogliate nella rete di fognatura bianca.
4. Gli scarichi delle acque nere devono essere immessi di regola nella rete di fognatura nera previo inserimento di un pozzetto di ispezione dotato di sifone tipo "Firenze" situato nella proprietà privata, al confine con lo spazio pubblico. Ove il collegamento con la rete di fognatura nera non sia possibile, è consentita l'adozione di sistemi alternativi che verranno indicati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico comunale in relazione alla situazione particolare e nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento.
5. Le canalizzazioni delle acque bianche e nere all'esterno del fabbricato, anche su aree private, dovranno essere eseguite in tubi in PEHD, gres o PVC tipo 303 UNI 7447/85, con diametro minimo 125 mm. e pendenza minima $i=1\%$; tali canalizzazioni dovranno essere corredate da pozzetti di ispezione con interasse massimo di m.40 e comunque in corrispondenza di ogni deviazione planimetrica e altimetrica.
6. Per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, e per l'allacciamento delle stesse alla rete di fognatura comunale, deve essere presentata denuncia di inizio attività al Responsabile dell'Ufficio Tecnico accompagnata da una relazione ed adeguati elaborati tecnici regolanti gli oneri di allacciamento e le modalità di esecuzione eventualmente anche in deroga al precedente comma 3, qualora sussistano particolari motivi tecnici.

art. 44. Acqua potabile

1. Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all'interno dell'alloggio.

art. 45. Superficie minima e dotazione degli alloggi

1. Gli alloggi, anche se monostanza, non possono avere superficie calpestabile inferiore a mq. 35,00 misurati al netto delle murature.
2. Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di rifiuto, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di impianto di riscaldamento, di almeno un servizio igienico (minimo 4,00 mq.), di cucina o angolo cottura con adeguato sistema di aspirazione.

3. Ogni alloggio deve dimostrare di essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ad uso domestico.


art. 46. Dimensioni minime dei locali e delle aperture

1. Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.
2. I locali di abitazione o adibiti ad usi equivalenti (stanze d'albergo, uffici, ecc.) a qualsiasi piano devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) Zone di fondovalle (fino a quota 500 m)
 - L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2,60. La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.
 - b) Zone di mezza montagna (da 501 a 900 m di quota)
 - L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2,50. La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.
 - c) Zone di montagna (oltre i 901 m di quota)
 - L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2,40. La superficie di illuminazione ed areazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.
3. I locali abitabili debbono avere una superficie minima netta di mq 8,00, riducibile a mq 6,00 per la cucina, tuttavia l'alloggio monostanza deve avere una superficie minima come già definita al comma 1. dell'art.45
4. Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto, è consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di ml. 2,20 riferita almeno alla superficie minima dei locali e dell'alloggio di cui al comma precedente.
5. Per le mansarde le superfici di illuminazione ed areazione non dovranno essere inferiori a 1/12 della superficie del pavimento. Per gli ambienti non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, corridoi, disimpegno, è ammessa un'altezza minima di ml 2,20; per i posti macchina singoli o di parcheggio multipiano, valgono le specifiche norme vigenti.
6. Per i locali adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta una altezza minima di ml. 3,00, salvo particolari disposizioni di Legge. Per i locali adibiti ad abitazione, valgono le norme di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3.
7. Nell'effettuazione di opere di restauro, di risanamento o di ristrutturazione di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina di edifici di interesse storico o artistico, è consentito derogare dalle norme di cui ai precedenti commi 2, 5, purché le nuove previsioni nel loro complesso non siano peggiorative rispetto alla situazione esistente.
8. Per la determinazione delle modalità di misurazione delle altezze interne utili o altezze lorde si rinvia alle definizioni contenute all'articolo 3 del dPP 8-61/Leg/2017.
9. A mero titolo esemplificativo si allega uno schema grafico di ausilio per la misurazione delle altezze interne:



art. 47. Soppalchi

1. La costruzione di soppalchi aperti sui locali da soppalcare è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la superficie soppalcata non deve superare il 40 % della superficie netta del locale da soppalcare nel caso di abitazioni e il 50 % nel caso di usi diversi dall'abitazione;
 - b) l'altezza netta minima (sotto struttura portante) della superficie sottostante il soppalco deve essere non inferiore a ml. 2,40 Tale altezza viene elevata a ml. 3,00 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi;
 - c) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, l'altezza netta minima (sotto struttura) della superficie soprastante il soppalco deve essere non inferiore a m 2,20. Per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi l'altezza netta minima dovrà essere di m 2,60;
 - d) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, la superficie soprastante il soppalco deve avere altezza minima interna netta (sotto struttura) pari a metri 1,60 e altezza media ponderale (riferita all'intradosso dell'orditura secondaria –“canteri”) non inferiore a metri 2,20. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie abitabile, né agli effetti della superficie finestrata , né del calcolo dell'altezza media ponderale gli spazi che hanno altezza inferiore a m 1,60. , purché il vano abitabile abbia una superficie minima di 8 mq. che risponda ai requisiti citati. Tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili;
 - e) nei locali produttivi e nei magazzini l'altezza netta minima della superficie sottostante e soprastante il soppalco adibite esclusivamente a magazzino o deposito deve essere non inferiore a m 2,20, purché non adibiti a presenza permanente delle persone. Devono comunque essere rispettate eventuali normative specifiche più restrittive.
2. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale più il soppalco qualora questo risulti abitabile, facendo riferimento al rapporto minimo previsto per i locali da soppalcare. Le aperture devono garantire l'illuminazione e l'aerazione omogenea del locale e del soppalco.
3. Per la determinazione delle modalità di misurazione delle altezze interne utili o altezze lorde si rinvia alle definizioni contenute all'articolo 3 del dPP 8-61/Leg/2017.
4. A mero titolo esemplificativo si allega uno schema grafico di ausilio per la misurazione delle altezze interne:



art. 48. Servizi igienici

1. Nelle abitazioni almeno un servizio igienico deve avere dimensioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche. Comunque la stanza da bagno delle abitazioni deve presentare i seguenti requisiti:
 - a) superficie non inferiore a mq 4,00;
 - b) dotazione di sanitari quali vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia.
 - c) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,40, oppure ventilazione meccanica che assicuri almeno 15 ricambi/ora da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore; le aperture di ventilazione e illuminazione non possono comunicare con scale o passaggi interni all'edificio;
 - d) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di m 2,00.
2. Eventuali altri servizi igienici nell'alloggio o in locali di pertinenza possono avere superficie minore, comunque non inferiore a mq 1,50.
3. Tutti i locali destinati a servizi igienici per la persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc., devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:
 - essere completamente separati con pareti fisse e fonoattenuanti da ogni altro locale;
 - non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone quali stanze di soggiorno, da pranzo, cucine, camere da letto.
 Per secondi servizi può essere consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.
4. I servizi igienici posti in ambienti a destinazione non abitativa, qualora non soggetti a specifica normativa di settore, devono essere dotati con almeno un vaso ed un lavabo, non devono comunicare con locali adibiti a permanenza di persone e non possono avere superficie inferiore a mq 1,50.
5. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i servizi igienici devono essere dotati di tubo di ventilazione protetto da griglia di sufficiente superficie. Le colonne di scarico devono essere prolungate al di sopra del tetto e realizzate in maniera tale da evitare la trasmissione di odori attraverso i tubi di ventilazione.

art. 49. Cucine e angoli cottura

1. Ogni abitazione deve comprendere un locale cucina o uno spazio adibito a cucina, fornito di acquaio e canna di ventilazione.
La canna di ventilazione e la canna fumaria devono sbucare sopra il tetto per almeno metri 1,00.

2. Qualora nel locale venga previsto l'impiego di apparecchi con utilizzo di gas combustibile deve essere realizzato un foro di presa d'aria su parete esterna di almeno 100 cmq. e possibilmente a livello pavimento e comunque non inferiore alle dimensioni previste dalle normative antincendio.
3. E' ammessa la costruzione di locali con superficie inferiore a quella prevista per la formazione di cucine a condizione che le cucine siano provviste di diretta illuminazione e aerazione per mezzo di finestra di almeno 0,80 mq. con apertura verso uno spazio aperto e di canna di sfiato.

art. 50. Locali a piano terreno, seminterrati e interrati

1. I locali adibiti ad abitazione posti a piano terreno devono essere pavimentati a quota non inferiore a quella dei marciapiedi o degli spazi aperti verso i quali prospettano.
Le murature perimetrali devono essere protette dall'umidità.
2. Si intende seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il livello del terreno perimetrale verso il quale prospetta; si intende interrato quel locale che si trova completamente sotto il livello del terreno perimetrale.
3. I locali seminterrati e quelli interrati non possono essere destinati a residenza stabile.
Tuttavia, qualora ricorrano giustificate motivazioni tecniche, negli edifici esistenti da più di venti anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere adibiti ad abitazione anche i locali seminterrati il cui piano di calpestio sia posto ad un dislivello medio non superiore a 50 cm. rispetto al livello del terreno sul quale i singoli locali prospettano. In tal caso si dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al precedente art. 46 (Dimensioni minime dei locali e delle aperture).
4. I piani seminterrati possono essere adibiti, fatto salvo quanto previsto dal P.R.G., a servizi in genere facenti parte di abitazioni ubicate ai piani soprastanti, pubblici esercizi, magazzini di vendita, mense e laboratori, purché abbiano altezza fuori terra di almeno m. 1,50. Qualora destinati agli usi di cui sopra i locali seminterrati devono avere altezza interna netta non inferiore a m. 3,00 e superficie netta di illuminazione e aerazione pari a 1/8 della superficie del pavimento a mezzo di finestra con davanzale o soglia, posto a quota maggiore di non meno di cm. 20 dal piano di spiccato del terreno circostante. Tali locali devono essere dotati di regolamentare vespaio e idonea intercapedine nonché di regolare scarico delle acque nere. Nel caso in cui vengano utilizzati come autorimesse pubbliche o private si applicano le disposizioni del successivo articolo.
5. I locali interrati devono avere altezza minima, isolamento e scarichi secondo le regole di cui al comma precedente e possono essere adibiti agli stessi usi dei locali seminterrati purché per essi sia previsto il condizionamento integrale dell'aria.
6. Per i locali di cui ai commi 5 e 6 adibiti a cantina, deposito, magazzino non di vendita, servizi igienici, lavanderia, corridoi, ecc. l'altezza minima è ridotta a metri 2,20; è prescritta o illuminazione e aerazione diretta o impianto di aerazione meccanica.
7. All'interno di tutti i locali è vietata la posa di depositi di gas infiammabile di qualsiasi genere. Eventuali piccoli depositi (classiche bombole da 10 fino a 25 kg) possono essere posizionati o su terrazzi esterni a cielo libero o in locali adeguatamente areati non comunicanti con l'interno del fabbricato.

art. 51. Accesso ai piani interrati

1. L'inizio delle rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati in generale deve essere arretrato dal limite dell'area soggetta al transito in modo tale da garantire la sicurezza al traffico sia pedonale che veicolare e consentire l'agevole stazionamento dei veicoli che devono immettersi nell'area.
Tali rampe non potranno avere pendenza superiore al 20% (misurata in centro corsia) e dovranno essere adeguatamente raccordate alle estremità; la pavimentazione deve essere eseguita con materiali antisdrucchiolevoli.

2. Ai fini dello scomputo della rampa di accesso dal calcolo dell'altezza del fabbricato, del numero di piani e del volume lordo fuori terra valgono le definizioni contenute nel regolamento attuativo dPP/6-81/Leg/2017.

art. 52. Autorimesse

1. Le autorimesse devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle specifiche norme che regolano la materia.
2. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
3. Le dimensioni minime dei box e dei posti auto e degli spazi di manovra sono riportati negli schemi esemplificativi della Tabella A allegata al dPP 8-61/Leg/2017.
4. L'altezza minima del locale delle autorimesse aventi capacità di parcheggio inferiore a nove autoveicoli è di metri 2,20.
Per le autorimesse aventi capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli, l'altezza minima è stabilita dal D.M. Int. 01 febbraio 1986 e s.m.

art. 53. Scale

1. Nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione di interi edifici, sostituzione totale del vano scala comune o creazione di nuovo vano scala o parte di esso, questo deve presentare caratteristiche geometriche in ottemperanza alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Nel caso di intervento parziale sul vano scala o di sostituzione delle scale, il rispetto della normativa va riferito all'intervento stesso, compatibilmente con le strutture esistenti.
2. Nelle nuove costruzioni, la struttura portante delle scale e/o del vano scala comune deve essere realizzata con materiali di idonea resistenza al fuoco.
3. Il vano scala comune deve essere aerato ed illuminato, anche artificialmente, in maniera da garantire accettabili condizioni igieniche e di visibilità.
La ventilazione sarà assicurata da una superficie comunicante con l'esterno pari ad 1/20 della proiezione orizzontale del vano scala.
4. Nelle nuove costruzioni, il vano scala comune quando serve per superare più di un livello fuori terra deve essere chiuso.
5. Ferme restando le norme previste dalle disposizioni relative agli ospedali, alberghi, scuole ed altri edifici speciali, i fabbricati a più piani devono essere serviti da almeno un vano scala comune ogni 500 mq. Di superficie lorda misurata in proiezione orizzontale con esclusione della superficie lorda occupata dalla scala e da altri collegamenti verticali, salvo deroga delle competenti autorità per particolari destinazioni d'uso (magazzini depositi e simili).
6. Per le scale che non costituiscono parte comune valgono le norme previste dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche.

art. 54. Parapetti, balconi e terrazze

1. I balconi devono essere provvisti di idoneo parapetto e presentare superficie continua.
2. La quota di calpestio del balcone dovrà essere inferiore a quella della soglia di accesso dell'edificio.
3. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro.

art. 55. Locali per caldaie e cabine elettriche

1. Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere realizzate nel rispetto della disciplina prevenzione incendi DPR 1 agosto 2011 n. 151.
2. Per l'installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all'interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
3. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica non devono essere attigui ad ambienti abitati, con apertura verso l'esterno, direttamente ventilati ed accessibili agevolmente da strada aperta al pubblico.

art. 56. Rifiuti urbani

1. Per i nuovi edifici devono essere previsti idonei spazi, opportunamente dimensionati, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in forma differenziata, da concordare con il competente Ufficio.
2. Tali disposizioni si applicano anche ad edifici in cui siano previsti interventi di ristrutturazione o risanamento, ogni qualvolta l'Ufficio competente lo ritenga necessario in fase di progetto.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano, qualora sia realizzato apposito spazio di raccolta a servizio di più edifici.

art. 57. Camini e condotti

1. I prodotti della combustione devono essere scaricati nell'atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.
2. Camini e sfiati per i quali non esiste una specifica normativa dovranno essere prolungati sopra la falda del tetto di almeno metri 1,00.
3. Nel caso di aspirazione meccanica centralizzata, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione risultante da idoneo calcolo che garantisca i ricambi minimi orari richiesti.
4. Nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, i tubi di ventilazione dovranno avere la sezione minima di cmq 100 per ogni locale servito.
5. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni totali e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, i tubi di ventilazione devono essere prolungati al di sopra del tetto.
6. Negli interventi in cui non sia possibile prolungare i tubi di ventilazione al di sopra del tetto è possibile realizzare gli sbocchi in facciata subordinatamente al parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente.

art. 58. Riscaldamento e prescrizioni tecniche per il risparmio energetico

1. Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d'uso e previo parere positivo dei competenti organi in materia di igiene e sanità, devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento degli ambienti.
Ove non sia possibile la realizzazione dell'impianto, dovrà essere previsto idoneo sistema alternativo che garantisca la salubrità degli ambienti.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico.

art. 59. Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. Gli edifici, a seconda della destinazione d'uso, devono corrispondere a quanto disposto dalla normativa di legge e regolamentare statale e provinciale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

art. 60. Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico

1. La costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutturazione degli edifici esistenti deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento relative al contenimento dell'inquinamento acustico.
A questo scopo alla domanda di concessione edilizia deve essere allegata la Relazione Acustica contenente:
 - a) le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico degli edifici, in conformità alle vigenti disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici;
 - b) il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica del territorio comunale e/o dei limiti delle aree adiacenti;
 - c) l'estratto cartografico della zonizzazione acustica comunale;
 - d) qualora prevista dalla legge, la documentazione di impatto acustico e la valutazione previsionale del clima acustico.
2. Ai progetti relativi alla costruzione di opere stradali o di altre infrastrutture finalizzate al trasporto, deve essere allegato il piano di contenimento e di abbattimento del rumore.

art. 61. Impianti a servizio dell'agricoltore

1. I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canaletta di scolo a superficie liscia impermeabile che adduca il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
3. Per gli allevamenti di tipo industriale, i locali di ricovero degli animali e le attrezzature relative debbono distare non meno di m. 250 dai centri abitati, esistenti o previsti.

art. 62. Concimaie

1. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaia situata a distanza adeguata:
 - > di metri 40 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse;
 - > di metri 40 dalle strade;
 - > di metri 50 da cisterne e prese d'acqua potabile;
 - > di metri 10 dalle stalle.
2. Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.
La platea deve avere superficie non inferiore a mq 4 per capo adulto di bestiame, essere adeguata, in ogni caso, al volume del letame prodotto e avere pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto.
Il pozzetto deve essere a tenuta e delle dimensioni di mc. 2 per capo di bestiame
3. La concimaia deve essere di facile accesso per permettere la pulizia e non provocare incidenti al personale.

Capitolo VIII" - Disciplina dell'autorizzazione allo Scarico di Acque Nere e Meteoriche

art. 63. Obbligo di autorizzazione allo scarico di acque nere e meteoriche

1. Ogni fabbricato insistente sul territorio comunale di Madruzzo deve disporre di autorizzazione allo scarico per le acque nere e meteoriche. In particolare l'autorizzazione agli scarichi dovrà essere acquisita:
 - per i nuovi edifici: prima del rilascio del titolo edificatorio;
 - per gli edifici già esistenti: in caso di assenza, oppure ogniqualvolta l'intervento comporti modifiche quali-quantitative degli scarichi, nei termini specificati al punto successivo.
2. L'Autorizzazione allo scarico dovrà essere acquisita nel caso ricorra almeno una delle seguenti fattispecie, siano esse riconducibili a Concessioni Edilizie, D.I.A., Comunicazioni o Interventi liberi:
 - Acque nere:
 - edificio sprovvisto di regolare autorizzazione allo scarico;
 - ristrutturazione totale di un edificio o aumento del numero delle unità immobiliari;
 - installazione di nuovi scarichi all'interno di attività produttive, o commerciali, o ricettive, che ne erano precedentemente sprovviste (per es.: creazione di un nuovo ufficio munito di scarichi, insediamento di una nuova attività produttiva, ecc.);
 - cambi di destinazione d'uso, con o senza opere, i quali comportino modifiche quali quantitative degli scarichi;
 - Acque meteoriche:
 - realizzazione di nuove coperture, o di nuove superfici esterne impermeabilizzate
 - ampliamento, o modifica, di superfici esterne impermeabilizzate pre-esistenti aventi estensione > 30 m² (incremento complessivo, rispetto al pre-esistente autorizzato).
3. Qualora l'intervento riguardi le sole acque nere (o meteoriche), non necessita presentare la domanda di autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche (o nere).

art. 64. Autorizzazione allo scarico per realtà condominiali

1. Nel caso in cui un intervento di iniziativa di un singolo inquilino presupponga l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico (per acque nere o meteoriche o entrambe) di un fabbricato condominiale (due o più unità immobiliari), o che comunque interessi più porzioni materiali dello stesso edificio, le opere oggetto di autorizzazione dovranno comunque interessare l'intero immobile.
2. Gli elaborati grafici di progetto dovranno essere sottoscritti da tutti i proprietari delle porzioni materiali dell'edificio interessato da autorizzazione allo scarico.

art. 65. Modalità di progettazione dei sistemi di smaltimento a dispersione

1. Il progetto del sistema di smaltimento a dispersione (pozzo, trincea, o simile) dovrà essere supportato da apposita perizia geologica, redatta da un geologo, nella quale il professionista asseveri che le caratteristiche del terreno risultano idonee e che non sussiste né pericolo di instabilità dei suoli, né rischio di inquinamento della falda acquifera. Di quest'ultima, in particolare, dovrà essere indicata la soggiacenza minima rispetto al piano di campagna e la distanza della stessa dal fondo dell'opera disperdente.
2. Il geologo dovrà altresì provvedere a stimare il coefficiente di permeabilità del terreno "k" (espresso in [m/s], o in [cm/s]). Il dimensionamento delle opere potrà essere effettuato, indifferentemente, dal

geologo, oppure dal progettista. Gli elaborati di progetto dovranno riportare i seguenti parametri e/o ulteriori specifiche:

- coefficiente di permeabilità del terreno "k";
 - soggiacenza minima della falda rispetto al piano di campagna;
 - estratto mappa della Carta di sintesi geologica;
 - estratto mappa della carta di rischio idrogeologico del P.G.U.A.P.;
 - estratto mappa della carta delle risorse idriche del P.G.U.A.P.;
 - dichiarazione finalizzata ad attestare che l'area oggetto di intervento ricade (oppure non ricade) nelle zone soggette a screening o V.I.A..
3. Nel dimensionamento dei sistemi di smaltimento a dispersione, alle superfici esterne impermeabilizzate dovrà essere attribuito il seguente coefficiente di deflusso:
- Tetti normali in tegole o similari: $\varphi = 0,9$
 - Tetti a verde e ricoperture a verde di volumi interrati: $\varphi = 0,35$
 - Pavimentazioni in asfalto e cubetti di porfido legati con cemento: $\varphi = 0,85$
 - Pavimentazioni in cubetti di porfido o formelle legati con sabbia: $\varphi = 0,7$
 - Pavimentazioni in macadam: $\varphi = 0,5$
 - Prati e orti (solo qualora effettivamente conferiti nella vasca): $\varphi = 0,17$
4. I sistemi di smaltimento di nuova realizzazione costituiti da pozzi disperdenti dovranno sempre risultare ispezionabili: tali dovranno essere anche quelli esistenti, qualora si intenda regolarizzarli.

Capitolo IX" - Arredo, Decoro, Segnaletica, Recinzioni, Sporgenze e Verde

art. 66. Elementi di arredo urbano

1. La collocazione di manufatti amovibili costituenti arredi esterni come attrezzature e cassette adibite al gioco dei bambini, barbecue, fontane, fioriere e simili poste su proprietà privata non necessita di alcuna autorizzazione comunale.
2. L'installazione di distributori automatici su facciate di edifici o su area libera di proprietà sia pubblica che privata è soggetta a preventiva autorizzazione.
3. Ove la normativa urbanistica del PRG lo consente, nelle zone a parco pubblico o negli spazi urbani liberi, è consentita la collocazione di chioschi finalizzati alla vendita purché di superficie lorda non superiore a mq 10. Tali strutture non incidono sugli indici urbanistico-edilizi e sono assoggettate ad autorizzazione comunale.
4. E' ammessa la posa di strutture per la copertura e la delimitazione di spazi pubblici concessi temporaneamente in uso per la collocazione di tavolini e sedie, a scadenza stagionale, antistanti esercizi pubblici. La tipologia di tali strutture deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, come pure qualsiasi modifica successiva.

art. 67. Decoro delle facciate, delle recinzioni e dei muri

1. Gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza.
2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, di contenimento e le recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra il Sindaco può ordinare gli interventi necessari fissando un congruo termine per la loro esecuzione.
3. Le recinzioni, i muri di sostegno o di contenimento, posizionati in corrispondenza di curve, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.

4. Sono in ogni caso vietate le recinzioni che, per gli elementi di cui sono composte e la loro forma, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.
5. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da armonizzarsi nel paesaggio e costituire il minore impatto ambientale.

art. 68. Recinzioni delle aree private e muri di contenimento

1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni degli spazi di pertinenza dei fabbricati, non possono superare l'altezza totale di m 1,80, compreso l'eventuale basamento in muratura o pietrame che non dovrà superare l'altezza di m. 1,00, fatti salvi i casi di pericolosità o di particolari esigenze funzionali. Esse devono essere preferibilmente realizzate con siepi, cancellate, grigliati o staccionate in legno di tipo tradizionale, limitando l'uso del cemento armato.
 - b) nell'altezza del muro di recinzione si computa anche l'altezza dell'eventuale muro di contenimento sottostante;
 - c) è possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione dagli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso pedonali. Queste non potranno oltrepassare l'altezza di m. 3,00 ed avere una larghezza superiore a m. 2,00;
 - d) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli, forma, dimensioni, materiali saranno definiti in base alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali;
 - e) è vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati;
 - f) entro i limiti delle zone destinate a complessi produttivi, valgono le norme di cui al punto a);
 - g) è inoltre necessario recingere le eventuali parti che possono risultare pericolose per gli stessi addetti, per clienti e visitatori e per i cittadini stessi che si ritrovassero a passare nei pressi dei complessi produttivi. In quest'ultimo caso le recinzioni possono raggiungere l'altezza di m. 2,50;
 - h) le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere possibilmente conservate;
 - i) in caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimento delle recinzioni tradizionali di interesse storico, le stesse devono essere ripristinate con il materiale di caratteristica simile a quello preesistente;
 - j) le recinzioni e le siepi confinanti con il suolo pubblico, destinato alla viabilità pubblica dovranno essere arretrati di cm. 50;
 - k) i cancelli sulla pubblica via dovranno essere arretrati di m. 5,00 in modo da lasciare un apposito spazio da adibire a posto macchina delle dimensioni minime di m. 2,50 x 5,00 oppure, in alternativa, dovranno essere dotati di apertura elettrica a mezzo di radiocomando a distanza.
2. Per i muri di sostegno e contenimento valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere realizzati preferibilmente in pietra a faccia a vista; qualora siano invece realizzati in calcestruzzo o in altri materiali, la loro superficie non deve essere liscia ma presentare una accentuata scabrosità che ne favorisca l'inserimento ambientale;
 - b) i muri di sostegno tradizionali esistenti devono essere conservati. In caso di demolizione, parziale o totale, o nel caso di crolli o rifacimenti dei muri di sostegno tradizionali, gli stessi devono essere ripristinati con un materiale di caratteristica simile a quello preesistente.
3. Le distanze previste al presente articolo possono essere ridotte nel caso in cui riguardino strade e piazze pubbliche, previo parere favorevole, espresso ai fini viabilistici e per la sicurezza, dei competenti servizi comunali. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentita la Commissione Edilizia, può:
 - autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza);
 - imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie; far arretrare la recinzione per garantire la visibilità e/o la sicurezza della circolazione.

art. 69. Insegne, targhe, tabelle, luci e tende

1. L'installazione di cartelli, insegne, manifesti, mezzi pubblicitari e tende all'interno dei centri abitati è subordinata ad apposita autorizzazione comunale.
E' altresì soggetta ad autorizzazione comunale l'apposizione in corrispondenza dei locali di pubblico ritrovo e spettacolo di sorgenti luminose a scopo pubblicitario.
2. Le targhe professionali, da collocare in prossimità dell'ingresso, devono essere raggruppate in vicinanza predisponendo, ove possibile, idoneo targhettario. L'autorizzazione alla collocazione del suddetto targhettario esclude l'obbligo di richiedere analogo provvedimento per le singole targhe da inserire successivamente.
3. La segnaletica stradale pubblica e di pubblico interesse di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9/2/1979 n° 400 deve essere possibilmente raggruppata in appositi pannelli.
4. La segnaletica indicativa di attività private è soggetta ad autorizzazione comunale, non può impedire o confondere la segnaletica pubblica e dovrà essere posizionata su supporti diversi da quelli della segnaletica stradale.
5. I cartelli, i manifesti ed i mezzi pubblicitari in genere devono avere dimensioni adeguate al contesto edilizio circostante.
6. Le sorgenti luminose, oltre a non contrastare con le disposizioni di legge, non devono costituire fonte di disturbo a persone ed animali o di inquinamento luminoso in genere. Devono pertanto essere dotate di adeguate schermature atte ad evitare una generalizzata diffusione della luce.
7. Le tende sporgenti su suolo pubblico dovranno avere un'altezza minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede e dovranno essere arretrate di almeno metri 0,50 dalla sede viaria.
8. In ogni caso tende, insegne, tabelle e targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non possono impedire o confondere la vista della segnaletica stradale di interesse pubblico.

art. 70. Obblighi di manutenzione

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso comprese le facciate in condizioni di sicurezza e di igiene.
2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge a tutela della pubblica salute ed incolumità, a spese del proprietario.

art. 71. Numeri civici, segnaletica stradale, corpi illuminanti

1. Nel caso di nuove costruzioni, i proprietari devono chiedere al Comune l'applicazione del numero civico.
In caso di demolizione di costruzioni che non vengono più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico che deve essere abolito.
Al Comune è riservata per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici
 - a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso;
 - b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici;
 - c) pali, bracci, apparecchi illuminanti, ganci, mensole, tubi, quadri di comando, semafori, orologi elettrici e simili, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiati in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione;
 - d) piastrine dei caposaldi per le indicazioni altimetriche e per le localizzazioni di saracinesche, idranti e altre infrastrutture.

2. L'installazione di questi elementi non dovrà interferire con decorazioni, cornici o altre finiture. Le spese per l'installazione e manutenzione di questi elementi sono a carico del Comune.
3. I privati cittadini sono tenuti a rispettare i numeri e le tabelle apposte dal comune, a non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, a ripristinarle qualora risultino distrutte o danneggiate per fatto a loro imputabile.

art. 72. - Passi carrai

1. E' vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l'apposita concessione del Comune. La concessione si accompagna ad un disciplinare regolante le modalità di accesso e i relativi oneri.
2. La localizzazione di passi e/o accessi carrai non può comunque avvenire in corrispondenza del lato interno di curve o in prossimità di curve cieche o comunque con ridotta visibilità, nonché in prossimità di intersezioni stradali.
3. La larghezza di passi ed accessi carrai deve essere commisurata alla larghezza dell'accesso privato e all'ingombro dei veicoli che devono accedervi.
4. I cancelli dei passi carrai devono essere arretrati rispetto alla pubblica strada, per consentire ai veicoli in manovra di sostare senza interferire con la viabilità pubblica.
5. Nella realizzazione di passi ed accessi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e meccanico.

art. 73. Portici e passaggi coperti

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte e mantenuti a cura ed a spese dei proprietari, salvo che la creazione dei portici non sia dipesa da una prescrizione di piano regolatore comunale ovvero da accordi intervenuti con il Comune.
2. Il pavimento ed i corpi illuminanti dei portici destinati ad uso pubblico devono essere realizzati con materiale riconosciuto idoneo dal Comune.
3. La larghezza dei portici, misurata tra il perimetro interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m. 2, mentre l'altezza non deve essere inferiore a m. 2,80.

art. 74. Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche

1. Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone e le cose:
 - lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm;
 - modanature, rilievi, infissi esterni per una sporgenza non superiore a 20 cm;
 - le gronde e le pensiline purché poste ad un'altezza minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 6,00 dal piano viabile;
 - le ante ad oscuro; quelle a quota inferiore a metri 2,20 dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole o sporgere non più di metri 0,10 nella posizione massima di apertura;
 - le antenne paraboliche riceventi, di diametro non superiore a metri 0,90, purché poste ad un'altezza minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 6,00 dal piano viabile;
 - le insegne a bandiera purché poste ad un'altezza minima superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 6,00 dal piano viabile.
2. Nel caso di porte con affaccio su strade e su spazi pubblici che per ragioni di sicurezza debbano aprirsi verso l'esterno, dovranno essere accompagnate da opportuni accorgimenti atti ad eliminare ogni molestia o pericolo al pubblico transito dei veicoli e dei pedoni.

art. 75. Antenne e apparecchiature esterne per il condizionamento

1. Nei nuovi edifici, nelle ristrutturazioni e in tutti gli altri interventi in cui sia possibile, deve essere predisposto l'impianto centralizzato per l'installazione sulle coperture delle antenne radiotelevisive riceventi normali e delle antenne paraboliche riceventi.
2. L'installazione di apparecchiature per il condizionamento purché con frontale principale non superiore a mq 0,60, di antenne paraboliche riceventi purché di diametro non superiore a metri 0,90 e di antenne televisive riceventi normali, escluso il caso di facciate e balconi di edifici ricadenti in centro storico, non è soggetta ad autorizzazione o concessione. In centro storico tale installazione è soggetta ad autorizzazione.
3. L'installazione di apparecchiature per il condizionamento purché con frontale principale superiore a mq 0,60, di antenne paraboliche riceventi di diametro superiore a metri 0,90 e di antenne televisive riceventi di dimensioni speciali è soggetta ad autorizzazione.
4. L'installazione sulle coperture degli edifici, sui balconi o sul suolo di antenne per stazioni radiotelevisive, per radioamatori o per la telefonia è soggetta ad autorizzazione o concessione e al rispetto delle norme sulle radio frequenze.

art. 76. Collettori solari, pannelli fotovoltaici

1. Per la materia si rimanda alla normativa provinciale vigente, ed in particolare al dPP 6-81/Leg. articolo 29.

art. 77. Decoro degli spazi e tutela del verde

1. Le superfici a verde non edificate devono avere una specifica destinazione ed essere opportunamente sistemate e, dove possibile, arborate.
2. A tale riguardo il Comune ha facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione degli oggetti, depositi, e materiali, e quanto altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
3. Il Comune ha altresì facoltà di imporre la recinzione con siepi e barriere vegetali, per mascherare la vista di depositi, impianti, cantieri e cave, e la manutenzione dei terreni non coltivati e privi di specifica destinazione, che risultino indecorosi e pericolosi.
4. Le costruzioni interrante sottostanti le aree previste a verde di cui al comma 1 dovranno essere coperte da uno strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 40 cm. che va sistemato con impianto di erba ed arbusti da indicarsi nel progetto.
5. Le aree a parcheggio esterne possono essere inserite nel computo delle superfici destinate a verde nella misura del 50%, se pavimentate con materiale che consenta la crescita dell'erba e sistemate con alberatura fra i posti macchina.

art. 78. Taglio di piante ad alto fusto nei centri abitati

1. Il taglio di piante ad alto fusto, con diametro del tronco, misurato ad 1 m dal suolo, superiore ai 40 cm, nell'ambito dei centri abitati, qualora non conseguenti a lavori soggetti a concessione edilizia e qualora non ricadenti nei territori di tutela ambientale del PUP, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco ai fini di tutela del paesaggio.
2. La richiesta di autorizzazione al taglio deve essere corredata da documentazione fotografica e, ove ritenuto opportuno dal Comune, da relazione fitosanitaria di tecnico abilitato.

art. 79. Costruzioni accessorie

1. Per le costruzioni accessorie, come definite dal regolamento attuativo provinciale d.P.P. 8-61/leg/2017, sono disciplinate dalle norme di Piano Regolatore Generale.

Capitolo X° - Certificati di Agibilità e di Destinazione Urbanistica

art. 80. Agibilità degli edifici

1. Gli edifici non possono essere abitati o destinati alla frequenza dell'uomo senza la preventiva certificazione di agibilità rilasciato dal Comune o segnalazione certificata di agibilità, in seguito ad accertamento della conformità della costruzione alle norme vigenti e tenuto conto delle condizioni di igienicità e salubrità.
2. Il certificato di agibilità o la segnalazione certificata di agibilità è necessario sia per le nuove costruzioni, sia per la rioccupazione delle unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione, ovvero per tutti gli interventi che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità degli edifici esistenti.
3. La domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità è presentata dal proprietario o da chi ne ha titolo in carta resa legale sull'apposito modulo predisposto dagli uffici provinciali entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori. Ad essa vanno allegate le necessarie documentazioni, dichiarazioni, certificazioni ed attestazioni di versamento a seconda del tipo di intervento edilizio realizzato e della destinazione d'uso dell'immobile.
4. La domanda ed il rilascio del certificato sono disciplinati da apposita normativa (art. 93 L.P. 15/2015 e art. 68 dPP 8-61/Leg e .

art. 81. Dichiarazione di inagibilità delle abitazioni

1. Una casa o una parte di essa può essere dichiarata inagibile per motivi di sanità, di sicurezza o a seguito di calamità naturali.
2. Sono motivi di sanità:
 - a) grave carenza di illuminazione naturale;
 - b) grave carenza di ventilazione;
 - c) assenza o assoluta carenza dei servizi igienici;
 - d) assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile;
3. Sono motivi di sicurezza:
 - a) sussistenza di concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, vizi di costruzione, o delle caratteristiche meccaniche del suolo.
4. A seguito di calamità naturali possono essere dichiarati inagibili singoli fabbricati o parti di essi quando, in conseguenza del danno, sussista concreto pericolo di crollo.
5. Ai fini del rilascio della dichiarazione di inagibilità, i motivi di cui al precedente 2° comma devono sussistere tutti.
6. L'inagibilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati facendo ricorso a lavori di manutenzione straordinaria, ovvero a parziali lavori di risanamento conservativo.

art. 82. Certificato di destinazione urbanistica

1. Il Comune rilascia ai cittadini, entro trenta giorni dalla richiesta, certificato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile o l'area oggetto della richiesta, le previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Il certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono prima modificazione degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il suo contenuto ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. La dichiarazione è rilasciata indicando la destinazione di P.R.G. dell'area in relazione alle realtà riportate nell'estratto di mappa e non può essere utilizzata per la verifica degli indici urbanistici, da effettuare in sede di progetto esecutivo.

Capitolo XI° - Norme Finali e Transitorie

art. 83. Servitù pubbliche speciali

1. Al comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, senza che i medesimi possano fare opposizione o richiedere compensi, alle fronti esterne dei fabbricati o costruzioni:
 - a) i nomi delle vie, piazze, corsi, viali, vicoli, ecc.;
 - b) gli avvisatori di incendi;
 - c) le targhette degli idranti e saracinesche;
 - d) i capisaldi di quota;
 - e) i ganci, cavi, o bracci per l'illuminazione stradale;
 - f) le targhe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale;
 - g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità.
2. Le spese per la posizione e per la manutenzione di tutte le installazioni di cui al precedente comma, sono a carico del Comune; è fatto obbligo ai privati di rispettarle, non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, e a ripristinarle qualora danneggiate per fatto a loro imputabile.

art. 84. Entrata in vigore del regolamento

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie a quelle contenute nel presente regolamento o con esse incompatibili.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE

A - Disciplina

art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica per la determinazione e la riscossione del contributo di costruzioni previsto dall'art. 87 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 relativamente al rilascio dei permessi di costruire nel Comune di MADRUZZO, per la realizzazione di nuove opere e costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti, nonché per il cambio di destinazione d'uso degli immobili, salvi i casi di esenzione totale o parziale di cui ai successivi articoli.
2. La disciplina di cui al presente Regolamento si applica, altresì, a quegli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività comportanti un aumento del carico urbanistico.

art. 2 - Contributo di costruzione

1. Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività sono subordinati alla corresponsione da parte del concessionario di un contributo determinato dal Comune e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, alle spese di urbanizzazione secondaria ed al costo di costruzione.
2. Le spese di urbanizzazione ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno rispetto al complessivo contributo di costruzione.
3. Con deliberazione del Consiglio comunale è fissata la misura percentuale del contributo di costruzione, contenuta tra il 5 e l'8 per cento per gli interventi di recupero e tra il 15 e il 20 per gli interventi di nuova costruzione.
4. Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria nelle percentuali indicate nella tabella **allegato B** al regolamento. La modifica degli importi di riferimento dei costi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria e non comporta modifiche alla tabella.
5. Il contributo è corrisposto al Comune prima del rilascio del permesso di costruire e prima della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ed è determinato con riferimento alle misure vigenti in quel momento.

art. 3 - Opere di urbanizzazione primaria e opere di urbanizzazione secondaria

1. Ai sensi dell'art. 12 del dPP 8-61/Leg/2017 sono opere di urbanizzazione primaria:
 - a) le strade a servizio degli insediamenti, i relativi raccordi alla viabilità principale e le barriere antirumore, ove ritenute opportune;
 - b) le piste ciclabili;
 - c) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
 - d) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere (*fognature rete idrica illuminazione distribuzione fonti energetiche*), ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue ed i relativi bacini per la raccolta delle acque piovane;
 - e) le piazzole per la raccolta dei rifiuti;
 - f) gli spazi di verde attrezzato a servizio di insediamenti a carattere unitario o infrastrutture.
2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
 - a) gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le scuole per l'istruzione obbligatoria;
 - b) i mercati di quartiere;

- c) le sedi municipali;
- d) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi;
- e) gli impianti sportivi di quartiere;
- f) le attrezzature culturali e sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, i centri sociali e cimiteriali;
- g) gli spazi di verde pubblico attrezzato o destinati ad attività collettive, compresi i parchi e gli spazi di verde attrezzato di quartiere comunque denominati.

art. 4 - Utilizzazione delle aree

1. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria o dell'impegno formale alla realizzazione delle stesse da parte del richiedente il permesso di costruire.
2. Ove le opere di urbanizzazione primaria debbano essere realizzate dal richiedente il permesso di costruire, questi dovrà presentare al Comune, per l'approvazione, il relativo progetto ed attuarlo contestualmente alla costruzione oggetto del permesso di costruire. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (1/3) o del minor costo delle opere realizzate.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dell'obbligo assunto, l'interessato deve stipulare apposita convenzione e costituire, prima del rilascio del permesso di costruire, una cauzione fidejussoria presso un istituto di credito, pari al costo dei lavori.
4. Le opere di urbanizzazione primaria ritenute di interesse comunale passeranno in proprietà del Comune, a collaudo effettuato da parte dell'Amministrazione comunale.
5. Qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avvenga a cura del concessionario, e le opere possano essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio del permesso di costruire può essere stipulata apposita convenzione con il Comune per consentire un tale utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche maggiore di 1/3 la riduzione del contributo per le spese di urbanizzazione.
6. Nel caso in cui la zona interessata al permesso di costruire sia priva delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e l'Amministrazione comunale intenda eseguirle direttamente, dovrà essere promossa la deliberazione d'impegno ad effettuare le opere da parte del Comune entro i successivi tre anni.
7. Quest'ultimo provvedimento dovrà stabilire l'importo di Euro per metro cubo o per metro quadrato di costruzione, determinato come rapporto fra il costo complessivo delle opere e degli edifici che fruiranno delle opere medesime, sia esistenti che realizzabili ai sensi degli strumenti urbanistici.
8. Il richiedente il permesso di costruire dovrà versare una somma pari al costo delle opere, così come determinato nella deliberazione con la quale il Comune ha approvato l'opera e se ne è assunta l'esecuzione.
9. Quando l'opera assunta dal Comune riguarda più richiedenti concessioni edilizie, il costo dovrà essere integralmente ripartito tra gli stessi, secondo gli accordi che si dovranno previamente raggiungere e documentare al Comune. In tal caso il contributo di costruzione è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria (1/3).
10. L'urbanizzazione delle aree nei Comuni dotati di programma pluriennale di attuazione è definita dal programma medesimo.

art. 5 - Criteri per la determinazione del costo di costruzione

1. Ai sensi dell'articolo 115, comma 4, lettera d) della legge urbanistica provinciale, i costi medi di costruzione sono determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 53 Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (decreto del presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/leg);

2. Il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, per i seguenti interventi:
 - a) costruzioni e impianti destinati alla conservazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
 - b) costruzioni ed impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988 n.28, come da ultimo modificata dall'art.30 della legge provinciale 8 settembre 1997mn.13;
 - c) costruzioni ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
 - d) impianti di risalita;
 - e) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie e assistenziali operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
3. Il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, nonché per le attività dirette alla prestazione di servizi.
4. Il contributo di costruzione per i complessi ricettivi turistici all'aperto è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Per le strutture edilizie ricettive permanenti il contributo è commisurato anche al costo di costruzione.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i parcheggi privati pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Si considerano parcheggi privati pertinenziali quelli di esclusiva pertinenza di singole U.I. realizzati in box singoli o in spazi aperti. I parcheggi privati pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, e comunque ad una distanza non superiore a ml. 150 misurata sul tratto in assoluto più breve, tenendo come punto di partenza e di arrivo il centro degli ingressi delle unità di riferimento.

art. 6 - Cambio di destinazione d'uso

1. Il cambio di destinazione d'uso comporta la corresponsione dell'eventuale differenza, calcolata in base alle tariffe in vigore al momento del rilascio del nuovo titolo autorizzativo, fra il contributo per la categoria precedente e l'attuale, considerandosi già corrisposto il contributo di costruzione relativo alla categoria originaria di appartenenza, calcolato in base alle modalità del presente Regolamento.
2. La destinazione d'uso in essere delle singole unità immobiliari è quella risultante dal provvedimento di costruzione, ovvero dalla licenza edilizia, ovvero dallo stato di fatto per gli immobili costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 17.08.1942 n. 1150 e della legge 6.08.1967 n. 765 per i rispettivi ambiti territoriali.
3. Un volume che risulta crollato o demolito oppure che ha dismesso la sua originaria destinazione d'uso non è da considerarsi preesistenza ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
4. La destinazione d'uso originaria di un manufatto e/o unità immobiliare o parte di essa è da considerarsi dismessa quando lo stesso non risulta più utilizzato da almeno 10 anni.
5. Gli accertamenti relativi al non utilizzo dei volumi di cui ai punti 3 e 4 saranno eseguiti dal Servizio Tecnico.
6. Il contributo è dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d'uso di volumi che, in precedenza, non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione/costruzione (es. garage, soffitte, ecc.).
7. Non è restituibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo in sede di rilascio della concessione per l'uso precedente.

art. 7 - Piano di lottizzazione

1. L'incidenza del contributo di costruzione per le costruzioni previste da un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ove la convenzione preveda l'assunzione da parte del proprietario dell'onere di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dell'eventuale cessione delle aree necessarie, è ridotto delle quote commisurate alle spese di urbanizzazione.
2. Il Consiglio comunale con la deliberazione di autorizzazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata può determinare un aumento, fino a un massimo del 30%, dell'incidenza del contributo di costruzione, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, nonché allo stato delle opere di urbanizzazione.
3. Qualora il Comune intenda realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, gli oneri relativi possono essere sostituiti, in sede di convenzione, dal contributo per le opere di urbanizzazione, eventualmente aumentato fino a un massimo del 30%. In tal caso il contributo corrispondente è versato al Comune prima del rilascio permesso di costruire, con le modalità stabilite dalla convenzione.
4. L'eventuale edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione d'ufficio è subordinata alla redazione di un piano di lottizzazione integrativo ed al pagamento del contributo di costruzione in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi permessi di costruire.

art. 8 - Esenzione totale

1. I casi in cui il contributo non è dovuto sono quelli previsti dall' art. 90 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

art. 9 - Esenzione parziale

1. I casi di riduzione del contributo di costruzione sono quelli previsti dall' art. 88 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.

art. 10 - Rimborso delle somme pagate

1. Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione e/o contributo di costruzione, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità:
 - a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante al permesso di costruzione o S.C.I.A.;
 - b) qualora le opere non vengano realizzate totalmente, il rimborso viene disposto trascorso un anno dal rilascio del permesso di costruzione salvo che l'interessato non rinunci alla concessione prima del decorso del termine annuale.Deve, altresì, ammettersi la restituzione del contributo nelle ipotesi di:
 - a) decadenza del permesso di costruzione per il sopravvenire di nuove previsioni urbanistiche;
 - b) annullamento della concessione e/o permesso di costruzione per vizi di legittimità, al quale segua, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure, la riduzione in pristino;
 - c) imposizione di un contributo illegittimo o maggiore rispetto a quanto dovuto.
2. Nei casi predetti il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme ad esclusione degli interessi.
3. Non sono rimborsabili i costi delle opere realizzate dal concessionario e la parte di spesa addebitata al concessionario qualora la realizzazione delle opere sia stata assunta dal Comune. Restano salve diverse previsioni contenute nella convenzione stipulata col Comune. In caso di lottizzazione, l'eventuale rimborso delle somme pagate è determinato nella convenzione.
4. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00.

art. 11 – Interventi di demolizione e/o ricostruzione

1. Qualora il permesso di costruire sia rilasciato per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di costruzione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento per la relativa categoria tipologico - funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d'uso, come definito dall'art. 6 comma 3 del presente Regolamento;
 - b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione di opere di urbanizzazione. In tal caso, prima del rilascio del permesso di costruzione, dovrà essere accertata da parte del Comune la cubatura esistente e la categoria di appartenenza.
2. Non è ripetibile l'eventuale maggior contributo pagato a suo tempo per l'edificazione della volumetria prevista in demolizione.
3. Non è prevista alcuna decurtazione del contributo se la ricostruzione non è immediatamente conseguente alla demolizione in modo tale da poter considerare entrambi gli interventi come parte di un intervento unitario.

art. 12 - Archiviazione per mancato pagamento del contributo di costruzione

1. Qualora il pagamento del contributo di costruzione, trascorsi quattro mesi dalla richiesta del Comune, non sia stato effettuato, il procedimento amministrativo cui la richiesta di pagamento si riferisce è definita con archiviazione previo avviso all'interessato.

art. 13 - Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica per il rilascio delle istanze relative a concessioni, e segnalazioni certificate di inizio attività presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In caso di contrasto fra disposizioni contenute nel presente Regolamento e disposizioni contenute in norme provinciali, prevalgono queste ultime.

Tabella B (articolo 44 del regolamento dPP 8-61/Leg.) - Categorie tipologico-funzionali, costo medio di costruzione e contributo di costruzione

	CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE	ATTIVITA' a titolo <u>esemplificativo</u>	Aliquota costo medio di costruzione applicata	Primari a, secondaria e costo di costruzione	Costo medio di costruzione	Riduzioni al costo medio di costruzione	Importo contributo
A	RESIDENZA E ATTIVITA' AFFINI						
A1	a) Residenza ordinaria	Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2.2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenza di lusso)					
A1	Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis legge provinciale sul turismo 2002) Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente)	gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo pastorali con destinazione abitativa permanente Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%	3/3	764 €/mq		Interventi di recupero € 53,48 Interventi di nuova costruzione € 114,60
A1 .1	Recupero sottotetti a fini abitativi	Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%	3/3	573 €/mq		Interventi di recupero € 40,11 Interventi di nuova costruzione € 85,95
A1 .2	Recupero patrimonio edilizio montano ed edifici destinati originariamente ad attività agricola con destinazione abitativa non permanente	Edifici tradizionali esistenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 15/2015	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%	3/3	573 €/mq		Interventi di recupero € 40,11 Interventi di nuova costruzione € 85,95

A2 .1	Residenza per il tempo libero e vacanze	Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze	'--	'--	'--	'--	'--
	Comune non soggetto ai sensi dell'art. 57 L.P. 1/2008 Residenza di lusso	Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969	Interventi di recupero 8%	3/3	764 €/mq		Interventi di recupero € 61,12
A2 .2			Interventi di nuova costruzione 17%				Interventi di nuova costruzione € 129,88
A3	Esercizi alberghieri (legge provinciale sul turismo LP.7/2002)	Alberghi, alberghi garni, residenze turistico-alberghiere, villaggi albergo affitta camere, albergo diffuso case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali , ostelli per la gioventù foresterie pensionati studenteschi casa della giovane case religiose di ospitalità centri vacanze per anziani o minori convitti	Interventi di recupero 7%	3/3	764 €/mq		Interventi di recupero € 53,48
	Extra-alberghiero (art. 30 provinciale sul turismo LP 7/2002)		Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 114,60
A4	Esercizi agrituristici		Interventi di recupero 6%	3/3	764 €/mq		Interventi di recupero € 45,84
			Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 114,60
A5	Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici		Interventi di recupero 6%	3/3	764 €/mq		Interventi di recupero € 38,20
			Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 114,60
B	CAMPEGGI						
B1	Area		Interventi di recupero 7%	2/3	43,28 €/mq	28,85 €/mq	Interventi di recupero € 2,10
			Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 4,32
B2	Strutture ricettive permanenti		Interventi di recupero 7%	3/3	764 €/mq		Interventi di recupero € 53,48
			Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 114,60

C	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO ALL'INGROSSO						
C1	Industria e artigianato di produzione	Tutte le lavorazioni, produzione artigianale e industriale di cose e di beni					
	Autotrasporto e magazzinaggio	Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente - taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi	Interventi di recupero 6%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	Interventi di recupero € 5,56
	Commercio all'ingrosso	Attività commerciali all'ingrosso	Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 13,91
	Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli	Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi					
C2	Impianti funiviari		Interventi di recupero 6%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	Interventi di recupero € 5,56
			Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 13,91
C3	Altre attività:	attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi	Interventi di recupero 6%	1/3	278,22 €/mq	92,74 €/mq	Interventi di recupero € 5,56
	Attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli e maneggi		Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 13,91
		altre attività di coltivazione di fondo (quali manufatti di limitate dimensioni) e maneggi	Interventi di recupero 6%	3/3	278,22 €/mq		Interventi di recupero € 16,72
			Interventi di nuova costruzione 15%				Interventi di nuova costruzione € 41,73

D	COMMERCIO, ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI GRANDE AFFLUENZA						
D1	Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio Pubblici esercizi	Supermercati, centri commerciali Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre Bar ristoranti locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande sale giochi	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	Interventi di recupero € 3,72 Interventi di nuova costruzione € 78,69
D2	Attività di servizio alla residenza <u>svolte al piano terra</u>	Artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	Interventi di recupero € 36,72 Interventi di nuova costruzione € 78,69
D3	Attività direzionali e grandi uffici Funzioni amministrative Attività diretta alla prestazione di servizi	Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN purché la destinazione residenziale dell'edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 180 mq SUN, scuole di sci Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali Strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica; stabilimenti termali	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%	2/3	786,91 €/mq	524,61 €/mq	Interventi di recupero € 36,72 Interventi di nuova costruzione € 78,69
D4	Servizi pubblici Attività di interesse pubblico	Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere Parcheggi non pertinenziali	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%%	3/3	786,91 €/mq		Interventi di recupero € 55,08 Interventi di nuova costruzione € 118,03
D5	Altre attività di grande affluenza	Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema discoteche, sale da ballo	Interventi di recupero 7% Interventi di nuova costruzione 15%%	3/3	786,91 €/mq		Interventi di recupero € 55,08 Interventi di nuova costruzione € 118,03